



ASL BT

PugliaSalute

**ACCORDO SULLA TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI GIA' ASSEGNATI NEL NUOVO SISTEMA
DEGLI INCARICHI**

ART. 36 CCNL Comparto Sanità Triennio 2019/2021

LE PARTI

PREMESSA

Il presente accordo tra l'Azienda ASL BT e le OO.SS. firmatarie del CCNL, firmato in delegazione trattante il 17 maggio 2024, relativo al personale del comparto sanità triennio 2019/2021, è stipulato nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.36 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019/2021.

RICHIAMATO

Il Capo III del vigente CCNL Comparto Sanità triennio 2019/2021 rubricato "*Sistema degli incarichi*" che disciplina dall'art.24 all'art.36, la definizione, i principi e le tipologie degli incarichi che rappresentano una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.

L'art.36 del CCNL Comparto Sanità che, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi come previsti e declinati nel Capo III, disciplina la trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi prevedendo al 1° comma che: "*Gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del 21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:*

a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di "Incarichi di funzione organizzativa";

b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di "Incarichi di funzione professionale".
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita."

PRESO ATTO

Di quanto disciplinato nell'art.36 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019/2021, verificata la mappatura degli incarichi in essere nell'ASL BT al 31/12/2023 sia per il personale amministrativo che sanitario, si è reso necessario richiedere all'ARAN un parere (prot.n.1154 del 5/1/2024) sull'esatta applicazione del nuovo art.36 nell'ASL BT prospettando la seguente situazione:

Tenuto conto che presso questa ASL BT, l'art.14 e ss. del CCNL 21/5/2018 ha trovato esclusivamente applicazione per gli incarichi di funzione del personale amministrativo e tecnico professionale, mediante istituzione e conferimento di incarichi di funzione, a seguito di svolgimento di apposite procedure selettive, con decorrenza 1° gennaio 2019 e con durata quinquennale (scadenza incarichi al 31/12/2023).

Relativamente al personale sanitario, stante il mancato accordo con le OO.SS., hanno continuato a sussistere, in una sostanziale situazione di *prorogatio*:

1) i precedenti incarichi di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001, conferiti a seguito di svolgimento di apposite procedure selettive, negli anni 2010/2011 e con durata triennale rinnovabile in presenza dell'esito positivo delle valutazioni periodiche.

2) i precedenti incarichi di Posizione Organizzativa ex art. 20 e ss CCNL 7/4/1999, conferiti a seguito di svolgimento di apposite procedure selettive, negli anni 2010/2011 e con durata triennale, eventualmente rinnovabile in presenza dell'esito positivo delle valutazioni periodiche.

3) incarichi di coordinamento conferiti a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto che i predetti incarichi sono, di fatto, scaduti ed operanti in regime di *prorogatio* già prima dell'entrata in vigore del CCNL 21/5/2018, è stato chiesto all'ARAN se prima di procedere alla istituzione degli incarichi di funzione organizzativa e al conferimento degli stessi sulla base di apposita procedura selettiva secondo quanto previsto dall'art. 31 del CCNL 2/11/22 ovvero se e, nel caso, secondo quali modalità trova applicazione l'art.36 del CCNL 2/11/22.

Che l'ARAN, in riscontro al parere richiesto dall'ASL BT, con nota prot.n.1391 del 7/2/24 ha così argomentato il quesito: "*L'art. 36, comma 1, lett. a) del CCNL in oggetto prevede espressamente che anche gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, a decorrere dall'1.1.2023 assumano la denominazione di "Incarichi di funzione organizzativa", restando ferma la durata precedentemente definita.*

Inoltre, sempre ai sensi del medesimo art. 36 commi 1 e 2, i suddetti incarichi devono essere collocati all'interno delle fasce di cui all'art. 32 comma 7 senza attivazione di una nuova procedura selettiva, Tale collocazione avviene fermo restando il valore economico già individuato e, per quanto attiene al trattamento economico, con le modalità di cui ai commi 6, 7, e 8 dell'art. 99, ponendo particolare attenzione all'applicazione del comma 6 della norma citata al fine di garantire nella trasposizione automatica il mantenimento del trattamento economico già in godimento al 31.12.2022.

Ciò premesso, considerata la condizione evidenziata secondo cui i precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento sono stati conferiti e rinnovati a seguito di periodica valutazione e dopo aver effettuato la trasposizione degli stessi all'1.1.2023 come sopra illustrato, ai sensi dell'art. 31 comma 8, alla naturale scadenza degli incarichi prorogati o di quelli conferiti ex novo a seguito di apposita procedura selettiva, gli stessi possono essere rinnovati qualora vi sia valutazione positiva di fine incarico (ai sensi dell'art. 34, comma 4) e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, senza alcuna necessità di attivazione di nuova procedura.

L'azienda può comunque, nel frattempo, indire le procedure per il conferimento di nuovi incarichi di funzione organizzativa di complessità media ed elevata alle quali potranno concorrere i dipendenti già titolari di incarichi (ivi inclusi quelli di posizione organizzativa e di coordinamento ad esaurimento e prorogati) in possesso dei relativi requisiti.

A completamento, si rammenta che i commi 10 e 11 del medesimo articolo 31 disciplinano l'eventuale revoca degli incarichi prima della relativa scadenza (sempre con esclusione degli incarichi professionali di base) qualora ricorrano i presupposti ivi indicati e tra questi i processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale."

Che con deliberazione n.746 del 26/4/2024 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale dell'ASL BT ex art.3 comma 1 bis del D.lgs. n.502/92.

Che con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese del 21 giugno 2011 n.1388 e s.m.i. sono stati approvati i parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR.

DATO ATTO

Che a seguito di tavoli tecnici con le OO.SS. del comparto sanità e in sede di informativa sindacale tenutasi in data 8 maggio 2024, si è discusso sulle modalità attuative della trasposizione nel vigente assetto aziendale degli incarichi di coordinamento di cui all'art. 36 del CCNL triennio 2019/2021.

Che ad esito degli accordi intercorsi tra la parte sindacale e la parte datoriale, come da verbale del 8 maggio 2024, le parti

CONCORDANO

Sull'applicazione delle seguenti modalità di attuazione della disciplina della trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi ex art. 36 CCNL comparto sanità triennio 2019/2021, visto il parere formulato dall'ARAN e considerata la nuova organizzazione aziendale e dipartimentale della ASL BT, adottata e recepita nell'Atto Aziendale di cui alla deliberazione n.746/2024.

Le tre ipotesi che si prospettano nell'applicazione della disciplina della trasposizione degli incarichi sono subordinate all'esito di apposite verifiche svolte al fine di accertare l'esistenza al 31/12/2023 dell'incarico di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001 con l'attuale collocazione degli stessi nelle strutture aziendali, compatibilmente, alla nuova mappatura degli incarichi di funzione come declinati nel vigente CCNL al Capo III.

PRIMA IPOTESI

Qualora si accerti che l'incarico di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001, esistente al 31/12/2023, è incardinato presso una UOC e/o UOSVD che, in base alla nuova mappatura aziendale prevede l'istituzione di n.1 (uno) incarico di funzione organizzativa, l'incarico di coordinamento ex art.10 CCNL 20/9/2001 è trasposto con la nuova denominazione di "incarico di funzione organizzativa" secondo la nuova graduazione economica e giuridica.

Salvo situazioni particolari giustificate dalla complessità organizzativa e/o da modifiche rinvenienti da revisioni dell'Atto Aziendale¹.

SECONDA IPOTESI

Qualora si accerti che presso una UOC e/o UOSVD coesistono al 31/12/2023, n.2 (due) incarichi di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001, e in base alla nuova mappatura aziendale è prevista l'istituzione di n.1 (uno) solo incarico di funzione organizzativa, sarà trasposto l'incarico di coordinamento del titolare che ha maggiore anzianità anagrafica. Il dipendente perdente posto (più giovane d'età) sarà inserito in una graduatoria unica elaborata sul criterio della maggiore età anagrafica con possibilità di scegliere una nuova ricollocazione tra le strutture aziendali che dovessero risultare vacanti del titolare dell'incarico di funzione organizzativa.

¹ Si accolgono le indicazioni delle OO.SS. comparto sanità espresse in delegazione trattante il 17 maggio 2024.

TERZA IPOTESI

Qualora si accerti che presso una UOC e/o UOSVD esistono al 31/12/2023, uno o più incarichi di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001, e in base alla nuova mappatura aziendale su quelle stesse strutture non è prevista l'istituzione di alcun incarico di funzione organizzativa, gli attuali titolari di incarico che non possono essere, di fatto, confermati in quella struttura, saranno inseriti in una graduatoria unica che sarà elaborata sul criterio della maggiore età anagrafica con possibilità per il dipendente di scegliere una nuova collocazione tra le strutture aziendali che dovessero risultare vacanti del titolare dell'incarico di funzione organizzativa.

GRADUATORIA UNICA

La graduatoria unica sarà redatta secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica tra coloro che, pur titolari di incarichi di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001, rientrano nelle ipotesi n.2 e n.3.

La graduatoria unica sarà redatta anche per i titolari di posizione organizzativa, dopo gli incarichi di coordinamento, e sino a concorrenza dei posti liberi².

~~La validità temporale della graduatoria sarà pari a anni 1 (uno) a decorrere dalla pubblicazione dell'atto di recepimento e adozione del relativo provvedimento³.~~

Sulla base della posizione occupata in graduatoria, i titolari di incarico saranno chiamati ad esprimere una scelta tra le strutture aziendali dove, sulla base della nuova mappatura aziendale, è prevista l'istituzione di un incarico di funzione organizzativa ma, non è stato trasposto alcun incarico preesistente.

In caso il titolare di incarico, collocato utilmente in graduatoria, non dovesse esprimere alcuna scelta, l'incarico di coordinamento ex art.10 del CCNL 20/9/2001, sarà dichiarato decaduto.

Qualora, a chiusura della procedura di trasposizione, dovessero risultare esistenti strutture aziendali con incarichi di funzione organizzativa non trasposti, sarà indetta apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, secondo modalità che saranno espresse nel relativo regolamento di graduazione e affidamento degli incarichi.

Eventuali posti che dovessero risultare vacanti a seguito di rinuncia degli aventi diritto, saranno messi a bando tramite indizione di un nuovo Avviso Interno.

La decorrenza degli incarichi, sia giuridica che economica, sarà dal 1° gennaio 2024 con durata quinquennale⁴.

Le parti si riservano di modificare e/o revocare il presente accordo in ragione di sopravvenute diverse disposizioni contrattuali di livello nazionale, o di specifiche indicazioni emanate dalla Regione nell'ambito del confronto regionale.

Andria, 31 maggio 2024

FIRMA PARTE DATORIALE

LA DIRETTRICE GENERALE
f.to Dott.ssa Tiziana Dimatteo

FIRME OO.SS.

PRESIDENTE RSU (non firmato)

FP CGIL (non firmato)

f.to CISL FP

f.to UIL FPL

f.to FIALS

f.to NURSIND

f.to NURSING UP

² Concordato in sede di delegazione trattante del 31 maggio 2024

³ Cassata in delegazione trattante del 17 maggio 2024.

⁴ Come deciso in delegazione trattante del 17 maggio 2024